

Cdc di Vigevano in forma aggregativa tra enti

Procedura aperta soprasoglia comunitaria ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per affidamento D.L. e C.S.E. afferente ai “Lavori di costruzione Nuovo Polo dell’infanzia di via Zanella”. Intervento cofinanziato nell’ambito del PNRR – M.4 C.1- I.1.1 finanziato dall’Unione Europea – Next Generation – EU– PROCEDURA SINTEL ID 174180567

FAQ A TUTTO IL 07 OTTOBRE

Quesito n. 1: Con riferimento al punto 6.3) del disciplinare di gara “REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE”, un operatore economico domanda quali debbano essere gli importi dei contratti analoghi svolti per categoria o dove tale informazione può essere ricavata.

Risposta: Il punto 6.3.1 del disciplinare di gara richiede, quale requisito di capacità tecnica e professionale, quanto segue: *“Gli operatori economici devono altresì possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale (stabiliti in conformità all’art. 100, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023 e al bando tipo n. 1/2023 di ANAC, in base a criteri di attinenza e proporzionalità all’oggetto del contratto, nel rispetto dei principi di cui agli art. 1, 2, 3 e 10 del D.Lgs. 36/2023) consistente nell’aver eseguito, anche a favore di soggetti privati, nel triennio precedente la data di indizione della procedura di gara, **uno o più contratti analoghi a quello oggetto di affidamento, per ciascuna classe e categoria di lavorazione, come da tabella 4 di seguito riportata.** Per “contratti analoghi” si intendono contratti che abbiano ad oggetto servizi di ingegneria e architettura. Sono considerati pertanto “contratti analoghi”, incarichi di progettazione e direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza, compresi eventuali servizi accessori.”* La successiva tabella 4 indica le singole classi e categorie di lavorazioni, individuate mediante ID, destinazione funzionale, grado di complessità opere e categorie d’opera, per le quali deve essere stato prestato il contratto/i contratti analoghi ai fini della dimostrazione del requisito di capacità tecnico-professionale sopra indicato.

Si conferma tutto quanto indicato al punto 6.3.1 sopra richiamato, precisando che, in conformità all’art. 100 c. 11 del D.Lgs. 36/2023, non è richiesto un importo minimo per i servizi analoghi.

Quesito n. 2: In relazione al punto 6.4 del disciplinare viene indicato che in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo il giovane professionista deve essere un laureato.

Cdc di Vigevano in forma aggregativa tra enti

Essendo la prestazione di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, non essendo prevista la progettazione e potendo essere ricoperta la figura di direttore operativo per gli impianti da un perito NON laureato, un operatore economico chiede se il giovane professionista possa essere un perito NON laureato iscritto al collegio da meno di 5 anni.

Risposta: Si condivide con l'impostazione data dall'operatore economico. Trattasi di un rifiuto. Non si richiede che il giovane professionista debba essere un perito laureato.

Quesito n. 3: In merito alla tabella 4 di cui a pagina 24 del Disciplinare di gara relativa ai requisiti di capacità tecnico - professionale, un operatore economico chiede di chiarire quali sono gli importi minimi da possedere per ciascuna categoria

Risposta: Si rinvia alla risposta data in riferimento al Quesito n. 1.

Quesito n. 4: Un operatore economico chiede:

- 1) Per soddisfare i requisiti è possibile utilizzare servizi aventi progettazione esecutiva validata ma lavori non ancora in corso d'opera?
- 2) Per soddisfare i requisiti è possibile utilizzare servizi aventi lavori in corso d'opera e SAL asseverati?

Risposta:

- 1) Si richiama quanto previsto dal disciplinare di gara all'art. 6.3.1 a pag. 23, di seguito richiamato: "Per "contratti analoghi" si intendono contratti che abbiano ad oggetto servizi di ingegneria e architettura. Sono considerati pertanto "contratti analoghi", incarichi di progettazione e direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza, compresi eventuali servizi accessori". Pertanto è possibile utilizzare servizi aventi come oggetto incarichi di progettazione validata, anche se i relativi lavori non sono ancora stati avviati, essendo espressamente previsto dal disciplinare di gara che sono considerati "contratti analoghi" ai servizi di ingegneria e architettura oggetto del presente affidamento anche contratti aventi ad oggetto la sola progettazione.

Cdc di Vigevano in forma aggregativa tra enti

- 2) Si richiama quanto previsto dal disciplinare di gara all'art. 6.3.1 a pag. 23, sopra richiamato, e all'art. 6.3.4, di seguito riportato: "Ai fini della valutazione dei requisiti di cui sopra, si precisa che per servizi di ingegneria e architettura eseguiti nel triennio devono intendersi oltre ai servizi iniziati e ultimati in detto periodo, anche quelli effettuati nel periodo di riferimento, ancorché iniziati precedentemente o non ancora ultimati, per la quota parte di servizio effettivamente eseguita nel triennio di riferimento".

Pertanto è possibile utilizzare la quota parte di un servizio di direzione lavori in corso di svolgimento, effettivamente svolta essendo espressamente previsto dal disciplinare di gara che sono utilizzabili anche servizi non ancora ultimati, per la quota parte di servizio effettivamente eseguita nel triennio di riferimento. Per quanto concerne la comprova del requisito, si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara, al punto 6.3.8 a pag. 25: "La comprova dei requisiti di capacità tecnico-professionale avviene:

- (i) per committenze pubbliche, tramite attestazione di buon esito rilasciate dal committente che deve espressamente indicare l'oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), l'importo, la data di inizio e fine, le quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo.
- (ii) nel caso di committenze private, la comprova avviene tramite certificazione di buona e regolare esecuzione rilasciata dal committente, con espressa indicazione dell'oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), dell'importo, della data di inizio e di fine, delle quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo"

Pertanto anche nel caso di servizio di direzione dei lavori iniziato e non ultimato nel periodo di riferimento, la comprova del requisito avviene tramite attestazione di buon esito (in caso di committenze pubbliche) o certificazione di buona e regolare esecuzione (in caso di committenze private) rilasciate dal committente, attestanti l'oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), l'importo, la data di inizio e fine, con riferimento alla quota parte di servizio effettivamente eseguita nel triennio di riferimento.